

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 30/10/2020 seconda convocazione

L'anno 2020, il giorno 30, del mese di ottobre, alle ore 15:00, si è tenuta in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, in modalità audio/video conferenza, ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai onlus.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale il socio Sig. Marchetti Alberto, viene nominato segretario il socio Sig. Vittori Gianfranco che verbalizza.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai Soci così come previsto dall'art. 13 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e le modalità di collegamento in videoconferenza, che sono presenti n. 08 Soci su n. 41 Soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'Assemblea in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio consuntivo anno 2019;
2. Comunicazioni del Presidente sull'attività 2019;
3. Approvazioni modifiche dello Statuto in adeguamento al Codice del Terzo Settore;
4. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno viene data lettura ai soci presenti del Rendiconto Finanziario 2019 (una copia viene allegata al presente verbale).

Alberto Marchetti
Gianfranco Vittori

Il Presidente incarica il cassiere socio Vittori Gianfranco ad illustrare le varie voci del rendiconto finanziario e la relativa composizione in merito agli incassi della gestione e ai pagamenti della gestione con indicazione dei fondi liquidi a fine anno. L'Assemblea dopo ampia discussione lo approva all'unanimità.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente legge la relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno 2019 (una copia viene allegata al presente verbale).

Sul terzo punto all'ordine del giorno: approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017.

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale in modo da potersi iscrivere nella Sezione ETS (Ente del Terzo Settore) dell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), considerato che la nuova normativa sul Terzo Settore ha abrogato le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 29 del d.lgs.460/1997, e di conseguenza la qualifica fiscale di Organizzazione Non Lucrativa di utilità Sociale. Precisa che ai sensi dell'art.101, comma 2 del d.lgs.3/7/2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni, lo statuto integrato e modificato in applicazione della normativa del Terzo Settore entrerà in vigore solo dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ancora non istituito, e fino a quel momento e senza soluzione di continuità l'associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto preesistente, e così anche

l'acronimo ONLUS verrà sostituito dal nuovo acronimo ETS solo con l'iscrizione al R.U.N.T.S. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ETS. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante (allegato sub A). Il nuovo statuto viene approvato sotto la condizione sospensiva della iscrizione al R.U.N.T.S.: pertanto lo statuto appena approvato acquisterà efficacia dall'iscrizione a detto Registro, e fino a quel momento e senza soluzione di continuità l'associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto preesistente, che cesserà di efficacia all'iscrizione nel suddetto Registro; così l'acronimo ONLUS verrà sostituito dal nuovo acronimo ETS solo con l'iscrizione al R.U.N.T.S..

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del d.lgs. n.117 del 3 luglio 2017 modificato dal d.lgs. n.105 del 3 agosto 2018.

Sul quarto punto all'ordine del giorno:

a) vengono sollecitati tutti i soci a contribuire con la sottoscrizione del cinque per mille in favore dell'Associazione con la dichiarazione dei redditi e di pubblicizzare anche tra parenti ed amici.

Nul'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15:45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Alberto Marletti
F. M. - Presidente

Il Segretario

Alfonso Sanseverino

Il Presidente

Alberto Marchetti



ALLEGATO "A"

Statuto dell'Associazione Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai
ETS approvato all'Assemblea Ordinaria del 30 ottobre 2020

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - NATURA - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Art. 1 - Denominazione - Natura

Esiste ai sensi della legge 15/04/1886 n. 3818, una Società di Mutuo Soccorso denominata "Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai Ente del Terzo Settore" più brevemente denominata Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai ETS. L'associazione, disciplinata dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, e dal Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è una Associazione senza scopo di lucro.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Montefiascone (VT) ora in via Casti n. 1. Eventuale variazione della sede sociale potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

La Società può istituire sedi periferiche, uffici di rappresentanza o amministrativi e dipendenze in genere.

Art. 3 - Durata

La durata della società è illimitata.

Art. 4 - Scopo - Oggetto

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

- L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare :

Adriano Marchetti
F.lli Montefiascone

a. erogazione di prestazioni di assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi, sia in forma diretta, anche stipulando convenzioni con società di mutuo soccorso, con enti del terzo settore, con aziende, presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge vigenti;

b. altre attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente, fra le quali attività culturali, formative, ricreative, sportive atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci e le loro famiglie anche in collaborazione e con convenzioni, facilitazioni e sconti con enti e/o diversi;

c. svolgere opera di indirizzo e di assistenza ai soci, nel disbrigo di pratiche a carattere previdenziale, assistenziale, finanziario e legale;

d. realizzare ogni altra azione o iniziativa che corrisponda alla natura e allo spirito dell'Associazione per i soci e in generale per le persone bisognose e comunque interessate;

e. Intervenire in aiuto alla comunità nazionale e internazionale per proprio conto o tramite altre associazioni riconosciute in occasione di calamità naturali e/o emergenze umanitarie.

- Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie; d) educazione, istruzione e formazione professionale; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; g)

formazione universitaria e post-universitaria; **h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale; **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; **j)** radiodiffusione sonora a carattere comunitario; **k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; **l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; **m)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; **n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; **o)** attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione; **p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori; **q)** alloggio sociale; **r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; **s)** agricoltura sociale; **t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; **u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti; **v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli; **w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; **x)** cura di procedure di adozione internazionale; **y)** protezione civile; **z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 5 comma 1 del D.Lgs 117/20174.

- L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale: di svolgere attività di assistenza sanitaria, parasanitaria ed economica; sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché

Antonio Mancini
J. M. Mancini

gestendo presidi e strutture sanitarie ed assistenziali. Favorire con appositi interventi ed accordi la concessione di finanziamenti ai soci per le esigenze personali e familiari. Attuare ricerche e studi, curare pubblicazioni, organizzare seminari e campagne di informazione, istituire corsi, università popolari, borse di studio, beneficenza ed iniziative di turismo sociale e di ricreazione.

- L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

- L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

- L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

- Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

- I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i

terzi.

TITOLO II

SOCI - AMMISSIONE - OBBLIGHI - DECADENZA - ESCLUSIONE - RECESSO

Art. 5 Soci

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

a) ordinari

b) onorari

c) sostenitori.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche di cittadinanza italiana e le persone soggiornanti legalmente nel territorio nazionale, anche se non hanno la cittadinanza italiana. Sono soci giovani (young) tutte le persone fino al compimento del trentesimo anno di età.

Art. 6 Modalità di ammissione del socio

Il socio aspirante presenterà istanza scritta al Consiglio Direttivo che delibera l'ammissione entro 60 giorni, la comunica all'interessato e provvede ad annotarla nel libro dei soci. La domanda di ammissione a socio costituisce accettazione del presente statuto, del regolamento e delle delibere degli organi sociali. La deliberazione motivata di rigetto deve essere comunicata entro trenta giorni all'interessato, che può ricorrere nei trenta giorni successivi, chiedendo che si pronunci l'Organo statutariamente preposto. Il ricorso viene esaminato nei 60 giorni successivi ed è inappellabile. Analoga facoltà e procedura riguardano il socio escluso ai sensi del successivo art.11.

Art. 7 Obblighi dei soci

I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, e ogni altro premio o contribuzione necessari e

Alberto Mancetti
1.10.2020

idonei al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali. Ogni socio, con o senza incarichi istituzionali nella Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai ETS di Montefiascone, deve uniformarsi ai principi di rispetto della vita umana, di libertà, di solidarietà, di partecipazione attiva e responsabile, in osservanza ai dettati della Costituzione Italiana.

Art. 8 Elettorato passivo

Tutti i Soci, purché in regola con i versamenti della quota associativa e iscritti alla Società da almeno due mesi, sono elettori, se maggiori di età, hanno diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Non possono coprire cariche coloro che hanno con la Società interessi diretti o indiretti all'infuori di quelli derivati dalla qualità di Socio.

Art. 9 Limiti alle prestazioni

Le prestazioni ai soci sono limitate dalle disponibilità economiche della Associazione. Annualmente viene costituito apposito Fondo di Solidarietà.

Art. 10 Decadenza

Il Socio moroso per due anni consecutivi nel pagamento del contributo, decade da Socio, perdendo ogni diritto e venendo conseguentemente cancellato dai ruoli sociali. Il socio decaduto potrà rientrare a far parte della Società soltanto come nuovo Socio osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

Art. 11 Esclusione

Sarà escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio Direttivo, il Socio a carico del quale risultasse: che è stato condannato per atti infamanti; ha usato qualsiasi mezzo illecito per carpire alla Associazione sussidi e indennità; ha recato

volontariamente danni alla Società; incaricato di custodire od amministrare i fondi sociali, ne altera la destinazione, o in qualsiasi modo ne abusa abitualmente, con deliberato proposito, rifiuta l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni regolarmente prese dagli Organi sociali. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 12 Recesso

Il Socio può recedere dalla Società nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento. Il Socio escluso, decaduto o receduto dall'Associazione non ha diritto al rimborso delle quote associative.

Art. 13 Soci e Presidente onorari

L'Assemblea dei soci potrà dichiarare soci onorari le persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità della associazione.

Il socio onorario partecipa con uguali diritti dei soci effettivi alle attività dell'associazione. L'Assemblea dei soci altresì potrà nominare Presidente onorario un socio che abbia favorito in modo determinante il perseguimento delle finalità della società.

Art. 14 Soci sostenitori

Sono soci sostenitori coloro che con servizi o elargizioni contribuiscono all'incremento del patrimonio dell'Associazione e/o la sostengono con quota di adesione annuale superiore a quella decisa.

Art. 15 Sussidi straordinari

In casi gravi la Società può erogare sussidi straordinari al Socio effettivo, nella

Adriano Marcelli
Presidente

misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 16 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vicepresidente;
- e. il Segretario del Consiglio Direttivo;
- f. l'Organo di Controllo ove istituito;
- g. il Comitato scientifico;
- h. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e volontarie.

L'eventuale prestazione professionale resa da uno degli organi sociali in favore della società può essere retribuita, su richiesta o su valutazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17 Assemblea dei soci

L'Assemblea è il massimo organo della società ed è composta dai soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e dai soci onorari che risultino iscritti a libro soci da almeno 60 giorni. Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, avente diritto di voto e munito di delega scritta. Nessun Socio può rappresentare più di un Socio. I Soci persone giuridiche hanno diritto ad un solo voto ed in Assemblea potrà partecipare il legale rappresentante o suo delegato con delega scritta.

Art. 18 Presidenza dell'Assemblea



L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Il Segretario del Consiglio assume, di regola, le funzioni di Segretario dell'Assemblea. Nelle Assemblee straordinarie o quando il Presidente lo reputi opportuno tale funzione è assunta da un Notaio. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea. L'Assemblea può, su indicazione del Presidente del Consiglio Direttivo, nominare un'altra persona alla Presidenza dell'Assemblea.

Art. 19 Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedessero, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata dal Consiglio Direttivo. Quando lo richieda almeno un quinto dei soci l'assemblea dell'associazione è convocata in seduta straordinaria entro due mesi dalla richiesta. I soci hanno diritto a far inserire nell'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti a condizione che la richiesta venga presentata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima dell'assemblea da almeno 30 Soci non morosi.

Art. 20 Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve eseguirsi mediante affissione in sede e sul sito dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno da trattare almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea e comunicata ai soci almeno sette giorni prima. Detto avviso dovrà indicare anche la data dell'eventuale seconda convocazione. Alle convocazioni deve essere data adeguata pubblicità onde favorire la massima partecipazione dei Soci; in

Alberto Marchetti
Giulia Mancuso

caso di Assemblea straordinaria deve essere data notizia ai Soci mediante lettera o mezzo equipollente e, se all'ordine del giorno compare lo scioglimento della Società, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equipollente.

Art. 21 Quorum deliberativo e costitutivo dell'Assemblea

Per la validità delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è necessaria in prima convocazione la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Quando la prima riunione vada deserta, l'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione dopo almeno 24 ore e può essere indetta con lo stesso avviso della prima. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa nell'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea straordinaria delibererà sempre con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) salvo che per lo scioglimento per il quale occorrerà il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti). Tutte le votazioni devono essere palesi.

Art. 22 Compiti dell'Assemblea

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a. approvare il bilancio di esercizio e il rendiconto economico, o il rendiconto di cassa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione sociale e sul conseguimento degli scopi dell'Associazione e quella dell'Organo di Controllo ove istituito o della Commissione di cui all'art. 34;
- b. eleggere, dopo averne determinata la composizione numerica, il Consiglio Direttivo;
- c. approvare o ratificare i regolamenti interni;

d. nominare l'Organo di Controllo ove istituito e stabilisce il numero dei suoi componenti;

e. eleggere il Comitato dei Provirii;

f. eleggere il Comitato scientifico;

g. nominare un Presidente onorario, che parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;

h. deliberare acquisti e vendite di beni immobili nonché l'accettazione di eredità, legati e donazioni.

– Spetta all'Assemblea straordinaria:

a. modificare lo statuto;

b. procedere allo scioglimento della società nominandone i liquidatori e determinandone i poteri;

c. deliberare su ogni argomento relativo allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Tutti i Soci hanno diritto di accesso alle informazioni che devono essere fornite loro prima o durante l'Assemblea. Le informazioni possono essere ottenute presso la sede sociale a partire dalla data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 23 Elettorato attivo

Hanno diritto al voto nell'Assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno due mesi ed in regola con i versamenti della quota associativa. Il Socio può farsi rappresentare mediante delega scritta, da altro Socio. Ogni Socio ha diritto al voto e non può esercitare il voto per più di una delega.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di 3 tre ad un massimo di 15 quindici soci. Essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria a scrutinio

Alberto Manduca
1.10.2020

segreto, durano in carico tre esercizi e sono rieleggibili. La composizione numerica del Consiglio sarà stabilita di volta in volta dall'Assemblea.

Art. 25 Modalità di elezione del Consiglio Direttivo

L'elezione del Consiglio Direttivo avverrà su lista unica comprendente in ordine alfabetico i nominativi dei candidati. Ognuno dei soci potrà votare un numero di nominativi non superiore ai due terzi degli eligendi. Risulteranno eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il socio più anziano di iscrizione. Le modalità di voto sono normate dal regolamento.

Art. 26 Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario e comunque almeno ogni due mesi. L'avviso di convocazione deve contenere gli oggetti all'ordine del giorno e pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata. La seduta è valida con la metà dei consiglieri, compreso il Presidente o il vice presidente delegato. Le decisioni si prendono a maggioranza. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto segreto può essere richiesto da almeno un terzo dei presenti. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti, nonché un Segretario. Ogni socio ha diritto di presentare proposte al Consiglio Direttivo purché sottoscritte da almeno dieci soci compreso il proponente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, che sarà tenuto dal Segretario e approvato nella seduta successiva, trascritto e riportato nell'apposito registro.

Art. 27 Vacanze

Se un membro del Consiglio non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario. Quando per qualsiasi motivo rimanga vacante un posto da Consigliere, la prima Assemblea integrerà il Consiglio

Direttivo. Nel caso che, per qualsiasi motivo non vi fosse questa possibilità, il Consiglio procederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 28 Poteri e prerogative

Sono attribuzioni del Consiglio, oltre a quanto gli è specificamente attribuito dal presente Statuto: **a.** l'esecuzione delle delibere delle Assemblee; **b.** la predisposizione di regolamenti e la redazione dei bilanci o del rendiconto per cassa con le relative relazioni e annotazioni; **c.** la nomina del presidente e dei vice presidenti; **d.** la proposta dei soci onorari; **e.** la definizione degli importi delle quote sociali, dei sussidi e dei contributi; **f.** l'amministrazione ed il funzionamento della Società compiendo tutti gli atti che non siano devoluti all'Assemblea; **g.** l'ammissione ed esclusione dei soci; **h.** l'assunzione ed il licenziamento del personale fissandone le mansioni e le retribuzioni; **i.** la stipula degli atti e contratti di ogni genere e delle obbligazioni inerenti all'attività e la gestione della società, **j.** l'impiego del capitale sociale fatta eccezione per le vendite immobiliari, per le quali è competente a deliberare l'Assemblea; **k.** la deliberazione di adesione a federazioni, unioni, comitati o consorzi, **l.** la fissazione dell'autonomia di spesa del segretario o di altro consigliere delegato; **m.** la cura delle pratiche di accettazione di eredità con beneficio di inventario, di legati e donazioni che richiedano la necessaria autorizzazione a norma delle vigenti leggi; **n.** modifica i regolamenti deliberando con la maggioranza dei due terzi e con l'obbligo di sottoporre le modifiche alla prima assemblea utile dei soci. Le modifiche entrano comunque in vigore dopo la comunicazione ai soci; o nomina, ove prevista, la Commissione di cui all'art. 34. In ogni caso la superiore elencazione è indicativa e non tassativa, avendo il Consiglio Direttivo i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per Statuto riservati all'Assemblea dei Soci.

Advent Herald,
Pitts. - 1860.

Art. 29 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale. Il Presidente convoca le Assemblee e presiede il Consiglio Direttivo. Cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, firma gli atti e la corrispondenza, sottoscrive e dà esecuzione ai contratti, sorveglia il buon andamento amministrativo della società e verifica l'osservanza dello Statuto e del regolamento. Il presidente ha la facoltà di delega a un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento. In caso di assenza o impedimento dei Vice Presidenti, subentrerà il Consigliere più anziano di iscrizione.

Art. 30 Il Segretario

Il segretario del Consiglio è scelto fra i soci che non fanno parte del Consiglio svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Associazione in particolare attuando le decisioni e le direttive del Consiglio Direttivo, le scadenze previste dallo Statuto, dal regolamento, dalla legge e dalle deliberazioni assembleari e consiliari la tenuta dei libri verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo e tutti i libri sociali, la gestione della cassa della società, ne tiene la contabilità e cura i rapporti contrattuali con l'esterno, alla riscossione delle quote sociali e dei contributi essendone responsabile. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. Il Consiglio direttivo può stabilire una retribuzione annuale a titolo di indennità.

Art. 31 Responsabilità del segretario

Il Segretario conduce tutta la contabilità della Società e pertanto provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. E' personalmente responsabile delle somme introitate, delle somme non esatte per negligenza o imperizia e di

qualsiasi omissioni o errore di contabilità, dell'erogazione di somme senza regolare mandato del Presidente. Il potere di autonomia di spesa è stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Segretario effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnati da relazione contabile.

Art. 32 Organo di Controllo

Qualora si verificassero i presupposti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 oppure qualora l'assemblea deliberasse di avvalersene, la medesima nomina un Organo di controllo, che potrà essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Sindaco Unico o il Presidente, in caso di Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili. L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere rinominato. I membri dell'Organo di Controllo possono essere scelti anche fra i non soci e sono rieleggibili. L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci con diritto di parola ma non con diritto di voto. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso. L'organo di controllo relaziona, in

Stefano Mandelli
Illegible signature

occasione dell'approvazione dei bilanci o del rendiconto per cassa, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 4, sulla destinazione del patrimonio e sull'assenza dello scopo di lucro. In caso di non costituzione dell'Organo di Controllo, Il Consiglio Direttivo nomina fra i soci una Commissione permanente di tre membri per i compiti di vigilanza e supervisione previsti dal presente articolo. Almeno un suo membro partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. La Commissione presenta una relazione all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 33 Il Comitato dei Proviviri

L'Assemblea ordinaria dei soci può nominare un comitato permanente di tre Proviviri, che decidono sui reclami presentati dai soci, su qualsiasi controversia esistente fra i soci e fra un singolo socio e la società, e sui ricorsi di cui agli art. 6 e 11, ad eccezione di ciò che è competenza dell'autorità giudiziaria. Il Comitato delibera nella sua integrità e a maggioranza dei voti. In caso di dimissioni o vacanza di uno o più membri, essi sono integrati con delibera assunta con maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, da ratificarsi nella successiva Assemblea. Il Comitato vigila altresì sull'adempimento dei doveri sociali da parte dei soci e sulla concordia, fratellanza e rispetto reciproco fra di loro. Il giudizio è inappellabile.

Art. 34 Le Commissioni

L'Assemblea o il Consiglio Direttivo, secondo le proprie competenze, si riservano il diritto di nominare, delle commissioni permanenti, temporanee o speciali. Queste commissioni non possono eccedere i limiti del proprio mandato, né assumere impegni, per conto dell'associazione.

Art. 35 Libri sociali

La società tiene i libri verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo o della Commissione di cui all'art. 34, ove costituiti, del Comitato dei Proibiviri, nonché il libro dei soci e ogni altro libro e registrazione decisa dall'Assemblea o prevista dalla legge. Ogni socio ha diritto di esaminare in sede, con richiesta motivata e riconosciuta valida dal Consiglio Direttivo, i registri e i libri sociali.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 36 Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio. E' costituito inoltre: dai versamenti dei soci a fondo perduto, eventualmente richiesti dall'Assemblea dei soci, nei casi consentiti dalla Legge e dallo Statuto, quote annuali di ammissione, nelle misure che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo; eventuali contributi da stabilirsi dallo stesso Consiglio a carico dei soci da approvarsi dall'Assemblea; eventuali eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno all'Associazione da Enti e privati; fondo di riserva ordinario e dalle eventuali eccedenze devolute ad aumento del patrimonio per copertura del rischio o assunzione di oneri straordinari; fondo di solidarietà, costituito ed alimentato a copertura di necessità assistenziali, introiti derivanti dall'uso del patrimonio sociale. Lasciti o donazioni che l'Associazione avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. Il reddito derivante dal patrimonio sociale e da ogni altra attività esercitata dalla società deve essere devoluto esclusivamente agli scopi sociali. Tutte le riserve ed i fondi di cui sopra sono indivisibili e non possono essere distribuiti ai soci, sia durante la vita della

Adriano Marchetti
Giulio Riccio

società, sia in sede di liquidazione.

TITOLO V

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art. 37 Esercizio finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 38 Bilancio

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale. Il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa su decisione dell'Assemblea. Sarà depositato in sede a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima dell'assemblea ordinaria. Il bilancio di esercizio, corredato da una relazione del Consiglio Direttivo e, con il visto dell'Organo di Controllo ove istituito, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile successivo all'anno a cui si riferisce. Il bilancio di esercizio viene comunicato con la relazione e i documenti giustificativi, dagli amministratori all'Organo di Controllo ove istituito di norma 30 giorni prima di quello in cui avviene la discussione in assemblea, salvo i casi di comprovata impossibilità.

TITOLO VI

REQUISITI MUTUALISTICI – SCIoglimento – RINVIO

Art. 39 Patrimonio e Riserve

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la

realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento della Società il patrimonio e ogni riserva devono essere destinati a fini mutualistici e sociali.

Art. 40 Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria che delibererà lo scioglimento della Società, potrà farlo solo per casi di forza maggiore o di evidente, assoluta necessità ed opportunità. Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea Straordinaria, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 41 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nel regolamento attuativo, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle Società di Mutuo Soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, con le norme del codice civile.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 modificato dal D. Lgs. n.105 del 3 agosto 2018.

Antonio Mancalà
P. No. San Marino

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERBA
50 NOV 2023
N 3462 532
ESENTE
Il Funzionario
Ester P...

